

## Procedure Autorizzatorie

**D.A. 175/GAB del 9 agosto 2007** - Nuove procedure per il rilascio in Sicilia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte V.

Le indicazioni che seguono sono tratte dal D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007 - In parentesi vien riportato il riferimento al corrispondente articolo del decreto.

- 1) Qual è l'Autorità competente (art. 3, comma 1)
- 2) Il caso di un nuovo impianto o di trasferimento (art. 3, comma 2)
- 3) Il caso della modifica impianti esistenti (art. 3, comma 3)
- 4) I contenuti della domanda di autorizzazione (art. 4)
- 5) Procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione (art. 5)
- 6) I contenuti dell'autorizzazione (art. 5)
- 7) La durata dell'autorizzazione (art. 5)
- 8) Gli impianti mobili (art. 8)
- 9) La tassa sulle concessioni governative regionali (art. 14)

### **1) Qual è l'Autorità competente (art. 3, comma 1)**

Nella Regione Siciliana l'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, secondo quanto previsto dall'articolo 269, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e con riferimento alle fasi di installazione, trasferimento e/o modifica sostanziale degli impianti, è:

- a) la Provincia regionale, per gli impianti che rientrano nell'"Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale" individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.
- b) l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, per gli impianti non compresi nel sopra citato "Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale".

### **2) Il caso di un nuovo impianto o di trasferimento (art. 3, comma 2)**

Il gestore che intende installare un nuovo impianto, o trasferire un impianto da un luogo ad un altro, presenta all'Autorità competente una domanda di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica necessaria a descrivere caratteristiche del sito, ciclo produttivo dell'impianto e caratteristiche delle emissioni.

### **3) Il caso della modifica impianti esistenti (art. 3, comma 3)**

Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica – che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto, nella relazione tecnica allegata o nell'autorizzazione già rilasciata, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati – ne dà comunicazione all'Autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente decreto. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'Autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione. Se la modifica non è sostanziale, l'Autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'Autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'Autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Il presente comma si

applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dell'art. 269, commi 10, 11, 12 e 13 del D. Lgs. 152/06. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11, del D. Lgs. 152/06.

#### **4) I contenuti della domanda di autorizzazione (art. 4)**

1. La domanda di autorizzazione, completa della necessaria documentazione tecnica e sottoscritta dal gestore dell'impianto e, per la parte tecnica, da uno o più tecnici abilitati (per la parte tecnica), deve essere presentata all'Autorità competente in duplice copia cartacea (di cui una in bollo), accompagnata da un supporto informatico (CD) contenente copia di tutta la documentazione allegata. Dovranno inoltre essere prodotte altre due copie dell'istanza, comprese di supporto informatico, destinate rispettivamente alla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento ed al Comune competenti per territorio, ed una copia per ogni ente di cui occorre acquisire il parere in Conferenza di Servizi. Analogo procedimento deve essere seguito per le eventuali integrazioni necessarie.
2. Nei casi in cui l'impianto rientri fra le attività soggette alle procedure di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e/ o fra le attività per cui è prevista la Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ovvero fra le attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dovrà essere preventivamente acquisito il parere previsto dalla normativa vigente.
3. Nei comuni singoli o consorziati dove è attivo ed opera lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S. U.A.P.) l'istanza dovrà essere presentata a detto sportello. L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente emanerà direttive per coordinare l'attività degli sportelli unici ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle emissioni sul territorio regionale.
4. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale nel rispetto delle norme sull'imposta di bollo, sottoscritta dal gestore o dal rappresentante legale dell'impresa che gestisce l'impianto, deve in ogni caso contenere:
  - a) le generalità, la residenza e il domicilio, ovvero la denominazione o la ditta, la ragione sociale e la partita IVA, la classificazione ISTAT dell'azienda, la sede legale del soggetto richiedente, nonché le generalità, la residenza o il domicilio del rappresentante legale;
  - b) le generalità, la residenza e il domicilio, il titolo di studio e la qualifica professionale dell'estensore della documentazione tecnica a corredo, anche se coincidente con il soggetto richiedente l'autorizzazione (qualora alla predisposizione della documentazione tecnica abbiano partecipato più professionisti, tali dati dovranno essere forniti per ciascuno di essi);
  - c) l'oggetto della domanda, in relazione alle fattispecie individuate nell'articolo 3 (installazione, trasferimento, modifica sostanziale);
  - d) il progetto dell'impianto, con la sua ubicazione (corografia, planimetria, carta dei vincoli) ed il riferimento al più vicino centro abitato ed alle eventuali zone protette presenti nell'area, nonché l'esatta posizione dei punti di emissione (con le coordinate geografiche);
  - e) una relazione tecnica che descriva il ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio con il periodo previsto intercorrente tra l'attivazione e la messa a regime dell'impianto, la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; per impianti con emissioni di composti organici volatili la relazione dovrà inoltre esplicitare le modalità di attuazione di quanto previsto in merito dal D. Lgs. 152/06 (articolo 275; Allegato III alla Parte V);
  - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, e successive modifiche ed integrazioni, a firma dell'estensore della documentazione tecnica, che quanto contenuto in tale documentazione corrisponde allo stato di fatto o di progetto, ed è attinente alle proprie competenze professionali;
  - g) elenco della documentazione prodotta.
5. Le modalità operative saranno stabilite con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.

#### **5) Procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione (art. 5)**

1. L'Autorità competente indice, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 15 e seguenti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel corso della quale si procede, anche in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Eventuali integrazioni e/o ulteriori elementi di valutazione, emersi nel corso della conferenza, devono

essere trasmessi all'Autorità competente ed agli altri enti convocati in Conferenza di Servizio, entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Se l'Autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, in un termine pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 269, comma 3, del D. Lgs. 152/06.

3. Alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 1 sono invitati, per l'acquisizione del rispettivo parere, gli enti e le amministrazioni interessati e la parte richiedente (rappresentata dal gestore dell'impianto e/o dal legale rappresentante e/o dal tecnico estensore degli elaborati). Sono comunque tenuti a rendere un parere motivato, direttamente in Conferenza di Servizi o trasmettendo il relativo parere all'Autorità competente entro 60 giorni dalla data di convocazione della conferenza:

a) il Comune (deve tenere conto della destinazione urbanistica e degli aspetti igienico-sanitari, deve verificare la coerenza dell'impianto con il contesto in cui si esercita l'attività e verificare la fattibilità del progetto in relazione ad eventuali situazioni locali particolarmente sensibili e/o di pregio);  
b) la Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento (deve verificare, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 39/77, che l'impianto abbia sistemi idonei a contenere entro i limiti prescritti l'emissione degli inquinanti nell'atmosfera, per accertare il contributo all'inquinamento e, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 78/80, deve fissare i limiti alle emissioni con le eventuali relative prescrizioni).

4. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente rende un parere consultivo, nell'ambito delle attività istituzionali di supporto tecnico alla Regione Siciliana previste per l'agenzia dall'art. 1, comma 3, del Regolamento adottato con decreto assessoriale 1 giugno 2005. Il parere viene reso solo per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto che presentino caratteristiche di elevato impatto ambientale.

5. In caso di mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi le amministrazioni invitate hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l.r. 10/91, di comunicare all'Autorità competente i motivi della loro assenza. In caso di mancata emissione del parere nei tempi previsti l'Autorità competente è tenuta a segnalare l'omissione ai soggetti istituzionalmente competenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

## **6) I contenuti dell'autorizzazione (art. 5)**

L'autorizzazione stabilisce:

- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- b) per le emissioni convogliate, o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
- c) per le emissioni diffuse, idonee prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- d) per gli impianti con emissioni di composti organici volatili, i limiti di emissione, le specifiche tecniche e le prescrizioni, il consumo massimo teorico di solvente, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi, di cui all'articolo 275 del D. Lgs. 152/06;
- e) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;
- f) la data entro cui devono essere comunicati all'Autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo di marcia non inferiore a dieci giorni a partire dalla messa a regime, la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata all'Autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. Le Autorità competenti al controllo (Provincia regionale e Dipartimento Arpa Provinciale), con riferimento agli aspetti di relativa competenza, effettueranno il primo accertamento entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, e gli accertamenti seguenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal provvedimento di autorizzazione.

## **7) La durata dell'autorizzazione (art. 5)**

L'autorizzazione rilasciata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 269, comma 7, del D. Lgs. 152/06, ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

## **8) Gli impianti mobili (art. 8)**

1. Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.
2. L'Autorità competente può imporre prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
3. Le modalità operative saranno stabilite dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con appositi provvedimenti amministrativi attuativi.

## **9) La tassa sulle concessioni governative regionali (art. 14)**

L'azienda deve corrispondere la tassa sulla concessione regionale, con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione (l.r. 24/93, art. 6, comma 6). Si tratta di una tassa di euro 180,76 da versare al momento del rilascio del provvedimento autorizzatorio o dell'eventuale rinnovo, nonché ogni volta che si apporta una modifica sostanziale all'autorizzazione, sul Conto Corrente postale n. 17770900 intestato alla "Cassa Provinciale della Regione Siciliana – Banco di Sicilia – Palermo cap. 1606 – Tasse sulle concessioni governative regionali".